

STATUTO
SOMMARIVA 14 s.r.l.

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale: “SOMMARIVA 14 s.r.l.”.

La denominazione potrà essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

Articolo 2

Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha sede legale nel Comune di Torino.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

Articolo 3

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività: l'acquisto e vendita di terreni e/o fabbricati, nonché la costruzione e/o ristrutturazione, nell'ambito di aree in proprietà, di fabbricati, la loro conduzione, locazione, gestione e vendita.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale, la società può assumere partecipazioni in altre imprese italiane o estere, non professionalmente né nei confronti del pubblico, bensì occasionalmente e per conto proprio a scopo di stabile investimento. In particolare la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, “*joint venture*”, società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico.

La società può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico.

La società può altresì esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTI

Articolo 5

5.1 Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 2.000.000 (duemilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

I conferimenti potranno avvenire anche mediante l'impegno dei soci alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società: tali obblighi dovranno essere garantiti per l'intero ammontare da polizza di assicurazione, fideiussione bancaria o deposito cauzionale.

In nessun caso il valore dei conferimenti potrà essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464 c.c., o fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2470 c.c.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli artt. 2464 e 2465 c.c.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter c.c., ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

5.2 Trasferimento delle quote di partecipazione per atto inter vivos

La cessione a terzi, a qualunque titolo per atto tra vivi, delle quote o dei diritti su di esse, sono subordinati all'esercizio della prelazione da parte degli altri soci.

Nel caso in cui un socio intenda vendere la propria quota nonché dei diritti su di essa, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo precisando il prezzo richiesto ed il nominativo dell'acquirente. L'Organo Amministrativo dovrà entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, spedire apposito avviso a tutti i soci risultanti iscritti al libro dei soci.

Entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'Organo Amministrativo, i soci dovranno comunicare allo stesso se intendono esercitare il diritto di prelazione, con l'accettazione del prezzo indicato dal cedente.

Nel caso di più soci interessati all'acquisto dei diritti oggetto di prelazione, i medesimi saranno suddivisi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

Qualora un socio intendesse acquistare una quota in misura inferiore a quella spettategli, la parte non richiesta potrà essere ripartita fra gli altri soci richiedenti, sempre sulla base del criterio di proporzionalità sopra richiamato.

Qualora la prelazione non venga esercitata sulla totalità della quota o dei diritti offerti in prelazione, il cedente sarà libero di vendere a terzi.

Decorsi sei mesi dalla prima comunicazione effettuata senza che la vendita abbia avuto luogo riprende vigore la prelazione.

In ogni caso la prelazione riprende vigore se muta una qualsiasi delle condizioni dell'offerta di vendita.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziari (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 6

Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 7

7.1 Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria l'autorizzazione dei soci nel caso previsto dall'art. 2465 co. 2 c.c..

7.2 Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

7.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla società sottoscritto entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del *quorum* deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici (15) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

7.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

7.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza può comunque essere conferita anche ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

7.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere inficiata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

7.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

7.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I *quorum* costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

7.9 Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

7.10 *Quorum deliberativi*

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i *quorum* deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

8.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, socio o non socio, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge in materia di s.p.a. che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

8.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o, se esiste il Collegio Sindacale, due sindaci effettivi ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Le disposizioni contenute al capoverso precedente non si applicano se il Consiglio di Amministrazione è composto di soli due membri. In questo caso ciascuno dei due amministratori può sottoporre all'esame dei soci gli oggetti sui quali vi sia disaccordo, ma il disaccordo circa la revoca di una delega di poteri è causa di decadenza dalla carica di entrambi gli amministratori.

8.3 *Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto*

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispose l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al Collegio Sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre (3) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'*iter* del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominati, ai sindaci, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del Collegio Sindacale, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

8.4 *Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione*

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

8.5 *Poteri di amministrazione*

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono – escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle società delle quali la società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della società nella società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le società per azioni dall'art. 2381 c.c., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

8.6 Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché agli Amministratori Delegati.

8.7 Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.

La misura di detti compensi può essere fissa ovvero variabile con parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso.

I soci, con propria decisione, possono riservarsi all'atto della nomina il potere di determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 9

Sindaci e controllo legale dei conti

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile a norma di legge e deve essere composto esclusivamente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 10

Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11

Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

Articolo 12

Recesso

Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge e deve necessariamente riguardare l'intera quota di partecipazione al capitale posseduta, non essendo ammessi recessi parziali.

Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato. La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:

- entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso, se i soci hanno partecipato alla riunione;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della assunzione tramite consenso espresso per iscritto delle decisioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;
- entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;
- entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del verificarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi dell'art. 2497 quater c.c.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto *inter vivos*.

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, c.c. – sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominati – il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore viene determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvede anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Articolo 13

Emissione di titoli di debito

La società, su conforme deliberazione dei soci, può emettere titoli di debito nei limiti ed alle condizioni che saranno stabiliti dalle norme in materia.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Liquidazione della società

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Articolo 15

Clausola compromissoria

Qualunque controversia insorgente tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili, se nominati, ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è devoluta ad un Arbitro Unico.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da parte dell'interessato più diligente.

In difetto di nomina entro tale termine, l'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte interessata più diligente.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Articolo 16

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.